



L. CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO dei criteri generali che stanno ispirando la definizione del piano per l'individuazione delle assunzioni in deroga in campo sanitario ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 537 del 1993;

CONSTATATO che, in applicazione del comma 6 dell'art. 8 della suddetta legge, le deroghe possono essere concesse sulla base delle piante organiche provvisorie in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali alla stessa data, risulta in corso di espletamento un concorso o sia stato pubblicato o comunque autorizzato un bando di concorso,

P R O P O N E

che in questa rigida normativa non rientrano, come non possono rientrare, i posti apicali nelle strutture ospedaliere dell'emergenza con almeno 120 posti-letto riferiti a divisioni aventi un tasso di utilizzo di almeno il 75%. Se così non fosse si incorrerebbe nel rischio di chiusura di divisioni e servizi ospedalieri per i quali è obbligatoriamente prevista la posizione funzionale apicale (primario).

F.to Carrozzo

---

Approvato a maggioranza, nella seduta consiliare del 30 dicembre 1994, con il voto contrario del consigliere Di Cagno e con l'astensione del Gruppo AN e del Presidente Strazzeri (sono assenti dall'Aula i consiglieri Giangrossi e Balducci).